



COMUNE DI STATTE

*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A ENTI
PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE 241/90 E
DI DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli dei Titoli I e II dello Statuto di questo Comune, determina i criteri, le procedure e le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone ed a Enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n° 241.
- 2) Lo stesso regolamento garantisce la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali e degli interessi generali ai quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ARTICOLO 2

Finalità

- 1) L'amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei seguenti settori della società civile:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - d) cultura e spettacolo;
 - e) sviluppo economico e turismo;
 - f) tutela dei valori ambientali;
 - g) tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini.

ARTICOLO 3

Tipologia degli interventi

- 1) In conformità all'art. 12 della Legge 142/90 il presente regolamento esplicita negli articoli dal 4° al 7° la tipologia degli interventi oggetto dello stesso.

ARTICOLO 4

Sovvenzioni

- 1) Con la sovvenzione l'Amministrazione Comunale si fa carico interamente o parzialmente dell'onere derivante da iniziative che, rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative.
- 2) In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative, o con apposta convenzione.

ARTICOLO 5

Contributi

- 1) Con il contributo l'Amministrazione Comunale interviene in maniera occasionale o continuativa e in grande o piccola entità a favore di iniziative per le quali supporta solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 6

Ausili finanziari

- 1) Con l'ausilio finanziario l'Amministrazione Comunale comprende ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti forme. In particolare si intendono le erogazioni a favore di Associazioni ritenute benemerite non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

ARTICOLO 7

Vantaggi economici

- 1) Con il vantaggio economico l'Amministrazione Comunale attribuisce benefici economici, diversi dalle erogazioni in denaro, riconosciuti a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessioni in uso di cose mobili e di beni immobili.

TITOLO II

CRITERI DI EROGAZIONE

ARTICOLO 8

Criteria

- 1) Nella concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici di cui ai precedenti artt. 4 – 5 – 6 e 7 l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

A) tiene conto della:

- a. rispondenza ai fini generali del Comune fissati dalla legge e dallo Statuto;
 - b. rispondenza agli atti programmatici e di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale e relativi ai settori di intervento;
 - c. capacità organizzativa della persona o Ente ricevente;
 - d. presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.
- 2) Il criterio fissato al punto a) è requisito indispensabile per la presa in esame dell'istanza; i criteri i cui ai punti dal b) a d) vanno valutati nel complesso.

B) dà la precedenza nell'ordine:

- a. alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;
- b. alle attività di tipo occasionale;

C) per le attività continuative valuta nell'ordine:

- a. la capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- b. il rendiconto delle spese e delle entrate;

D) per le attività di tipo occasionale o per i singoli progetti valuta nell'ordine:

- a. il livello di partecipazione;
- b. i soggetti raggiunti;
- c. il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per vendita di biglietti d'ingresso;

- d. i contributi di enti pubblici o privati, le quote di iscrizione qualora si tratti di corsi o iniziative.

E) A parità di condizioni è data preferenza in ordine di elencazione alle iniziative ed attività che abbiano:

- a. capacità di concorrere alla eliminazione di situazioni di bisogno, di emarginazione e al recupero sociale;
- b. capacità di coinvolgimento del mondo giovanile nelle forme della istruzione, della cultura, delle attività sportive, e ricreative del tempo libero;
- c. capacità di affermare e promuovere a vari livelli i valori della pacifica convivenza tra i popoli, della democrazia e della libertà,
- d. capacità di tutelare i diritti dei cittadini;
- e. capacità di valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale;
- f. capacità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, culturale della comunità;
- g. capacità di valorizzare e promuovere le attività produttive presenti nel territorio comunale;
- h. capacità di promuovere e valorizzare l'immagine turistica della città.

ARTICOLO 9

Soggetti ammessi

- 1) La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:
 - a) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 2;
 - b) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 2. L'associazione, ai fini del conseguimento dei benefici, deve risultare costituita da almeno sei mesi antecedenti la data della richiesta dell'intervento.
- 2) In certi casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici nonché di associazioni e comitati operanti senza scopo di lucro e con fini umanitari per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.
- 3) Sono comunque esclusi da qualsiasi contributo tutti i soggetti che esercitano attività imprenditoriali.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI

ARTICOLO 10

Fissazione dei termini per le richieste

- 1) La giunta comunale stabilisce con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti possono presentare le loro richieste al comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono fissati i piani di intervento, sono perentori.
- 2) La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di corredarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto delle variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

ARTICOLO 11

Istanze

- 1) Le istanze per la concessione di sovvenzioni e contributi indirizzate al Sindaco debbono essere debitamente sottoscritte dal richiedente, contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2) Le istanze devono essere redatte secondo moduli predisposti dai competenti uffici sulla base dei fac-simili indicativi allegati al presente regolamento.
- 3) Le istanze presentate dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n° 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n° 659.
- 4) Le istanze, redatte secondo le modalità di cui ai commi precedenti debbono essere corredate da:
 - a) relazione illustrativa delle attività svolte o dell'iniziativa per la quale si richiede l'attivazione della sovvenzione o del contributo;
 - b) copia autenticata dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell'organismo richiedente. Tale documentazione va presentata solo dalle Associazioni - Enti - Comitati che inoltrano istanza per la prima volta. Per chi ha già prodotto tale documentazione è sufficiente la dichiarazione che la stessa è già agli atti del Comune.
 - c) consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso relativo all'attività per la quale si richiede la sovvenzione o il contributo.
 - d) preventivo di spesa suddiviso per voci di costi e di ricavi per le iniziative per le quali si richiede il contributo.
 - e) dichiarazione da cui risulti se siano stati richiesti e assegnati per l'attività svolta o per l'iniziativa prevista sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - f) copia del codice fiscale e/o partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
 - g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - h) idoneo materiale d'informazione.
- 5) I documenti di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'organismo o soggetto richiedente.

ARTICOLO 12

Istruttoria delle istanze

- 1) Le istanze vanno istruite dal Servizio competente, in conformità di quanto stabilito dal Regolamento Uffici e servizi. .
- 2) L'istruttoria va espletata secondo le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento di cui alla Legge 241/90.

- 3) Le istanze debitamente istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale, riepilogate in un unico prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 4) La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, effettua il riparto delle somme tra le iniziative ammesse, impegna la somma in favore dei soggetti beneficiari e decide, altresì, in ordine ai soggetti ed alle iniziative escluse in quanto prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari.
- 5) Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale in favore di soggetti ed iniziative che secondo l'istruttoria sono risultati privi di requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, e prima di decidere l'esclusione, può richiedere al servizio competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
- 6) In ogni caso l'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
- 7) Il contributo non potrà superare il 50% della spesa preventiva. Tale percentuale potrà essere elevata al 70% per iniziative promosse nell'ambito di specifici programmi di settore approvati dal Consiglio Comunale. La sovvenzione o il contributo sarà liquidato nell'entità stabilita nella deliberazione di concessione, previa dichiarazione attestante lo svolgimento dell'attività proposta e la spesa effettivamente sostenuta, risultante dai documenti giustificativi della spesa. Nel caso di minori spese e/o maggiori entrate rispetto a quanto dichiarato in sede di previsione, il contributo non potrà mai essere comunque superiore al 50 % dell'importo delle spese, al netto dei ricavi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.
- 7 Bis) *La sovvenzione può essere corrisposta sino alla copertura del 100% della spesa sostenuta o dell'importo previsto nella convenzione. Sarà liquidata secondo le modalità disciplinate nell'atto deliberativo di concessione o di approvazione della convenzione previa dichiarazione attestante il puntuale svolgimento delle attività previste.*
- 8) La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

ARTICOLO 13

Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi

- 1) Entro dieci giorni dall'esecutività del provvedimento di concessione, lo stesso viene comunicato agli interessati dal responsabile del procedimento. In caso di non accoglimento, la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.
- 2) A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata richiesta la sovvenzione o il contributo, il soggetto richiedente deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 30 giorni successivi:
 - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa e dell'attività per la quale è stata richiesta la concessione;
 - rendiconto della gestione dell'iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell'attività;
 - indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state né saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia carico interamente della iniziativa o dell'attività.
- 3) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei

componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione gratuitamente dallo stesso comune o da altri enti pubblici o privati.

- 4) Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, la stessa non può superare il 50 % dell'importo delle Entrate risultante nel Bilancio Preventivo. L'erogazione avviene per il 75% entro il 30 novembre di ciascun anno e per il 25% a saldo dell'anno successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario dell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso.

ARTICOLO 14

Esclusione di responsabilità dell'Ente per le manifestate sovvenzionate

- 1) L'intervento del comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 9, richiedono e non può essere accordato per la copertura dei disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti richiedenti.
- 2) Il Comune resta comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 3) Il comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune il quale, qualora constatati il verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

ARTICOLO 15

Decadenza dai benefici

- 3) Decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:
 - a) non realizzano l'iniziativa o l'attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato ;
 - b) non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione;
 - c) La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Giunta con proprio atto.

ARTICOLO 16

Procedure per l'attribuzione di vantaggi economici

- 1) I vantaggi economici sono disposti a favore dei soggetti di cui al precedente art. ...e secondo i criteri e le finalità indicate dal regolamento.
- 2) Nella categoria dei vantaggi economici vanno compresi a titolo esemplificativo:
 - a) i beni mobili di proprietà comunale quali: palchi – sedie – tavoli – attrezzature sportive ed altro;
 - b) i beni immobili di proprietà comunale quali: sale – alloggi – locali – impianti sportivi ed altro;
 - c) esenzioni e riduzioni di oneri e tariffe.
- 3) Le modalità di erogazione dei vantaggi economici di cui sopra sono stabilite negli appositi regolamenti di settore.

- 4) I regolamenti di settore debbono uniformarsi ai principi e ai criteri del presente regolamento, disciplinando, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l'istruttoria delle stesse, i tempi di erogazione, la determinazione dei costi e delle tariffe, i criteri di applicazione delle esenzioni e/o riduzioni.

ARTICOLO 17

Concessione patrocinio

- 1) Il patrocinio del Comune di Statte a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso formalmente dall'Amministrazione mediante deliberazione della Giunta comunale.
- 2) La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata.
- 3) Per ottenere la concessione del patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere illustrata dettagliatamente l'iniziativa o progetto che si intende realizzare, i luoghi e i tempi di effettuazione, gli obiettivi che si propone e l'azione di promozione predisposta per la sua pubblicizzazione.
- 4) L'istanza deve pervenire al comune di Statte, di norma, trenta giorni prima della data di realizzazione della manifestazione.
- 5) Per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, manifestazione o progetto deve rispondere ai seguenti requisiti.
 - a) Integrare e arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori della società civile:
 - attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - musica, spettacolo, arti visive, fotografia, cinema, letteratura;
 - attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali di attualità, iniziative di carattere interculturale;
 - attività educative, formative;
 - attività turistiche;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei cittadini.
 - attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio di emarginazione;
 - attività sportive;
 - b) essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione all'utenza giovanile;
 - c) promuovere il dialogo interculturale;
 - d) promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;
 - e) usufruire di una azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.), sulla quale andrà apposto il logo del Comune di Statte, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.
- 6) La concessione del patrocinio sarà comunicata formalmente e dovrà essere resa nota con l'apposizione del logo del Comune di Statte su tutto il materiale promozionale.
- 7) La concessione del patrocinio non comporta benefici economici finanziari od agevolazioni a favore dei soggetti organizzatori delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO IV

SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 18

Assistenza e sicurezza sociale

- 1) Gli interventi di assistenza sociale, assicurati dal Comune attraverso l'Assessorato alle Politiche Sociali nei limiti delle risorse a ciò destinate dal Bilancio annuale di Previsione, sono principalmente finalizzati:
 - a) alla promozione e tutela dei minori;
 - b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela dei cittadini inabili e dei diversabili;
 - d) alla promozione dell'insediamento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap;
 - e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- 2) Per conseguire tali finalità il comune provvede:
 - a) Con le strutture e gli organismi già operanti sul territorio e l'attivazione di altri servizi comunali necessari;
 - b) Al sostegno, alla valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) Al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato laico e religioso che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) Ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.
- 3) La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dai Titoli I, II e III del presente Regolamento.
- 4) In deroga a quanto stabilito dalla norma di carattere generale, precisamente dall'articolo 12, comma 7, i contributi o le sovvenzioni agli organismi, associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano nell'ambito dell'assistenza e sicurezza sociale potranno essere concessi dall'organo competente per un importo pari a quello preventivato dagli stessi soggetti richiedenti per la realizzazione dell'iniziativa e, conseguentemente, liquidato nella stessa misura delle spese rendicontate.

ARTICOLO 19

Attività culturali ed educative

- 1) Gli interventi del comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) A favore di soggetti che svolgono attività di promozione ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali e di pregio artistico;
 - c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità,
 - d) a favore dei soggetti non professionisti che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali tra i cittadini del comune e quelli di altre comunità regionali, nazionali o internazionali;
 - e) a favore dei soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione

- 2) La concessione dei contributi ai soggetti richiedenti viene effettuata tenuto conto sia dell'effettiva rilevanza educativa e culturale dell'attività che questi hanno già svolto o anche programmato, sia dei benefici diretti che la loro attività apporta alla comunità locale
- 3) La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dai Titoli I, II e III del presente Regolamento.

ARTICOLO 20

Attività sportive e ricreative

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni relative al prestigio ed immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con l'esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
- 4) Il comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 5) La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dai Titoli I, II e III del presente Regolamento.

ARTICOLO 21

Sviluppo economico

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si svolgano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare il flusso turistico verso il territorio comunale.
 - d) A contributi per la realizzazione di opere ed interventi volti a favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di strutture ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle associazioni pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- 2) La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dai Titoli I, II e III del presente Regolamento.
- 3) Gli interventi finanziari del comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, persona fisica, ancorché la sua attività risulti di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ARTICOLO 22

Tutela dei valori ambientali

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno come scopo la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei rischi e dei pericoli ambientali, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2) La concessione dei contributi e sovvenzioni avviene secondo quanto stabilito dai Titoli I, II e III del presente Regolamento.

ARTICOLO 23

Interventi straordinari

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del comune, lo stesso può essere concesso se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
- 2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi e strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Per la concessione degli interventi finanziari, si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai Titoli I, II e II del presente Regolamento.

TITOLO V

PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

ARTICOLO 24

Publicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

- 1) Gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e tutti i soggetti che ricevono da parte del Comune contributi – sovvenzioni, ausili finanziari o vantaggi economici per lo svolgimento di attività o iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi di promozione delle attività ed iniziative suddette il concorso del Comune nella realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 25

Albo comunale dei beneficiari

- 1) Il Comune è tenuto ad istituire l'albo dei soggetti cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni e qualsiasi altro beneficio economico a carico del bilancio comunale disciplinato dal presente Regolamento.
- 2) Ai fini della publicizzazione delle provvidenze di natura economica erogate, ogni anno, entro il 30 aprile, il Comune pubblica all'Albo pretorio l'albo dei soggetti risultanti destinatari dei benefici nell'anno precedente.
- 3) L'albo può essere consultato da ogni cittadino presso l'Albo pretorio o presso l'ufficio competente. Copia dello stesso può essere rilasciata ad ogni cittadino previa richiesta scritta e pagamento dei costi di produzione.

TITOLO VI

LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 26

Procedure in materia di iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato istituito con legge regionale 16/03/1994 n. 11

- 1) In attuazione della legge – quadro sul volontariato 11/08/91 n. 266 è istituito presso l'assessorato regionale ai servizi sociali il registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella regione Puglia e che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 della l. R. n. 11/1994.
- 2) L'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già operative, è disposta su domanda in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della L. 266/1991, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato e corredata della documentazione indicata dall'art. 2 della L. R. n. 11/1994.
- 3) L'attività istruttoria della richiesta di iscrizione nel registro generale, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari a che una organizzazione possa essere ritenuta di volontariato, ai sensi della normativa vigente, viene effettuata dal responsabile del Servizio comunale competente con propria determinazione, in applicazione del D.Lgs.30/03/99 n. 96 e della deliberazione di G.R. n. 798 del 24/06/99.
- 4) Sulla base della suddetta determinazione, il Dirigente del settore Servizi sociali della Regione Puglia determina l'iscrizione dell'associazione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato citato al primo comma
- 5) Nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale viene effettuata, a cura del Servizio comunale competente, una visita di controllo almeno ogni due anni, secondo quanto prescritto dall'art. 6 della L.R. n. 11/94.

ARTICOLO 27

Convenzioni

- 1) Il comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui al primo comma del precedente articolo e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
- 2) Il comune, per la stipula delle convenzioni, osserva le prescrizioni dell'art. 5 della L.R. n. 11/94, il quale regola i criteri di scelta delle organizzazioni di volontariato, i contenuti dell'atto di convenzione, la disciplina dei controlli e le forme di pagamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28

Norme di carattere generale

- 1) L'osservanza delle procedure, dei criteri, e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
- 3) Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al Titolo III del regolamento.

ARTICOLO 29

Pubblicizzazione

- 1) La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
- 2) Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino residente nel Comune o che abbia con esso un rapporto riconosciuto di lavoro-studio o di utenza dei servizi, nonché dai rappresentanti degli Enti – Istituzioni – Associazioni, comitati che nello stesso hanno sede. Esso viene rilasciato previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

ARTICOLO 30

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.
- 3) In fase di prima applicazione, in deroga all'art.10, 1[^] comma, il termine per la richiesta dei contributi e sovvenzioni riferita all'anno corrente viene fissato al 15 Aprile.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1: Oggetto del regolamento

ARTICOLO 2: Finalità

ARTICOLO 3: Tipologia degli interventi

ARTICOLO 4: Sovvenzioni

ARTICOLO 5: Contributi

ARTICOLO 6: Ausili finanziari

ARTICOLO 7: Vantaggi economici

TITOLO II: CRITERI DI EROGAZIONE

ARTICOLO 8: Criteri

ARTICOLO 9: Soggetti ammessi

TITOLO III: PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI

ARTICOLO 10: Fissazione dei termini per le richieste

ARTICOLO 11: Istanze

ARTICOLO 12: Istruttoria delle istanze

ARTICOLO 13: Procedure per l'erogazione di sovvenzioni e contributi

ARTICOLO 14: Esclusione di responsabilità dell'Ente per le manifestate sovvenzionate

ARTICOLO 15: Decadenza dai benefici

ARTICOLO 16: Procedure per l'attribuzione di vantaggi economici

ARTICOLO 17: Concessione patrocinio

TITOLO IV: SETTORI DI INTERVENTO

ARTICOLO 18: Assistenza e sicurezza sociale

ARTICOLO 19: Attività culturali ed educative

ARTICOLO 20: attività sportive e ricreative

ARTICOLO 21: sviluppo economico

ARTICOLO 22: tutela dei valori ambientali

ARTICOLO 23: interventi straordinari

TITOLO V: PUBBLICIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

ARTICOLO 24: Pubblicizzazione da parte dei soggetti beneficiari

ARTICOLO 25: Albo comunale dei beneficiari

TITOLO VI: LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 26: Procedure in materia di iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato istituito con legge regionale 16/03/1994 n. 11

ARTICOLO 27: Convenzioni

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28: Norme di carattere generale

ARTICOLO 29: Pubblicizzazione

ARTICOLO 30: Entrata in vigore